



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 42 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 04/2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione-U.O.T. di Vittoria.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 04/2015 del 27.01.2015 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione-Unità Operativa Territoriale di Vittoria, redatto presso gli Uffici dello stesso dai T.d.P. D.ssa CIPOLLA Concetta e Dott. IACONO Giovanni, relativo all'accertamento effettuato in data 16.01.2015, ore 11,00, presso l'attività di Comunità-Alloggio per disabili psichici, gestita dalla Cooperativa sociale "BEAUTIFUL DAYS", sita a Pedalino, frazione di Comiso in Viale della Riscossa n.° 2/B, secondo piano, e con sede legale a Vittoria in via Milano n.° 101;

Visto che legale rappresentante della *Cooperativa Sociale BEAUTIFUL DAYS*, sopra generalizzata, è il Sig. SALERNO Giovanni, nato a Vittoria il 06.04.1971 ed ivi residente in via Magenta n.° 549, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione all'atto della contestazione;

Atteso che a carico del trasgressore Sig. SALERNO Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della attività di Comunità-Alloggio, sita al Piano secondo ed iscritta al n.° 3237 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati in data 09.03.2011, è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852 del 29.4.2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.° 193/2007 per ***avere omesso di comunicare all'Autorità competente la Registrazione (D.I.A.) prevista per l'esercizio dell'attività di produzione di pasti presso la Comunità Alloggio per disabili;***

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3 del D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato tramite servizio postale, con raccomandata A/R n.° 14886467938-9 il 10.02.2015, al Sig. SALERNO Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della *Cooperativa Sociale BEAUTIFUL DAYS*, obbligata in solido, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0003689 del 25.02.2015, dall'Avv. Salvatore Di Falco, *giusta delega* del Sig. Salerno Giovanni, nella qualità di legale rappresentante, presso il cui studio legale, sito a Vittoria in via Principe Umberto n.° 104, il ricorrente ha eletto domicilio;

Atteso che ai predetti scritti si allegano inoltre i seguenti documenti: le notifiche, rispettivamente con prot. n.° 40983 del 20.9.2010 (piano primo) e n.° 11331 del 23.3.2011 (piano secondo), del Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, di iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 degli enti assistenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili psichici tipologia Comunità alloggio; la nota Assessoriale prot. n.° 3333 del 4.2.2015 con oggetto "*adempimento SCIA per Comunità Alloggio*", la nota del DASOE, Servizio 4 prot. n.° 53268 dell'1.7.2014 "*chiarimenti in merito all'applicazione della SCIA in comunità alloggi per anziani*", la nota Assessoriale prot. n.° 583/A del 16.2.2000 avente ad oggetto "*Comunità alloggio per minori-Autorizzazione sanitaria per la cucina quesito*";

Viste le controdeduzioni a firma dei T.d.P. D.ssa CIPOLLA e Dott. IACONO ed i documenti allegati (verbale di contestazione e relazione sul controllo effettuato), acquisite al prot. n.° 1663 del 08.04.2015 dell'Ufficio Sanzioni, in



cui si evidenzia che il piano secondo costituisce un'unità autonoma rispetto al primo piano della struttura stessa e che, come risulta dal verbale di sopralluogo "non è stata presentata la prevista D.I.A. per l'attività di cucina né del primo né del secondo piano del Centro di accoglienza per Disabili psichici sito in Pedalino....", di tale attività di cucina si dichiara inoltre che "se ne occupano gli operatori della Cooperativa che gestisce la struttura";

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. SALERNO Giovanni nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone la registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali a tutela della salute pubblica.

Detta norma, nell'individuare l'*ambito di applicazione* della stessa, all'art. 1, comma 2, indica espressamente gli ambiti esclusi dalla applicazione della normativa comunitaria in questione ove non sono indicate strutture quali quella in esame o, comunque, ambiti a queste strutture riconducibili.

Basterebbe solo ciò per escludere l'applicabilità di ogni altra norma di grado inferiore in contrasto con il dettato comunitario previsto dal Regolamento (CE) 852/2004.

Tuttavia sembra che neanche le norme richiamate a difesa del trasgressore si discostino dal principio anzidetto, infatti il Decreto Presidenziale del 29.6.1988, che indica gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale n.° 22/86, allorquando fa riferimento agli standard della Comunità Alloggio per minori, inabili ed anziani, pur non indicando l'ambiente cucina e la produzione e trasformazione dei pasti a favore degli ospiti, in effetti non esclude la possibilità che possa esserci una attività del genere in queste strutture. Pertanto, ove nell'organizzazione si aggiunga anche la preparazione dei pasti per gli ospiti, questa attività non potrà che essere regolata dalla normativa di riferimento che è quella comunitaria citata.

In relazione alla nota prot. n.° 17398 del 22.04.2010 dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che costituisce atto di indirizzo sugli standard strutturali della L.R. 22/86 e del citato D.P.R. 29.06.1988, prodotta dal ricorrente in sua difesa, si ritiene che anch'essa non conduca alla esclusione della violazione; detta nota, infatti, rivolgendosi agli uffici preposti all'accertamento dei requisiti ex art. 26 e 28 L.R. n.° 22/86, chiarisce che la valutazione degli standard strutturali va fatta con *flessibilità*, per cui rivolge un invito ad una minima tolleranza di essi. In particolare, per la cucina suggerisce di non fare riferimento alle dimensioni minime degli altri ambienti utilizzati e a quant'altro previsto per altri servizi residenziali. Nulla invece dice, né poteva dire, essendoci già una norma comunitaria di carattere generale e sovraordinata che disciplina la materia, in merito alla disciplina della preparazione dei pasti nella cucina medesima.

Pertanto, si deve far riferimento, comunque, alla norma comunitaria, che impone la DIA allorquando si producano alimenti per terzi.

Discorso diverso sarebbe stato nel caso in cui gli ospiti della struttura provvedessero autonomamente alla preparazione dei pasti, nella fattispecie in esame, è stato accertato che sono invece gli operatori della struttura medesima che provvedono alla preparazione dei pasti agli ospiti disabili psichici.

Conduce alle medesime considerazioni sopra svolte la modulistica presente nel sito ufficiale della Regione Sicilia Mod. Roc. 03 prevede di **allegare copia della DIA/SCIA ai fini della registrazione dell'impresa alimentare (CE n.° 852/2004) se nella struttura si producono e/o somministrano pasti nonché tale attività venga svolta con piena consapevolezza degli obblighi derivanti dalla normativa sull'autocontrollo basato sul sistema HACCP.**

Pertanto, pur rigettando la richiesta di annullamento del verbale formulata negli scritti difensivi si ritiene equa l'applicazione del minimo edittale della pena in quanto la violazione non ha comunque arrecato pericolo alla salute degli ospiti e non risultano agli atti precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;


VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina



Al Sig. SALERNO Giovanni, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (*euromillecinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.566,00 (euromillecinquecentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. SALERNO Giovanni, nato a Vittoria il 06.04.1971 nel domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Di Falco, sito a Vittoria in via Principe Umberto n.° 104, in qualità di legale rappresentante della “Cooperativa Sociale “BEAUTIFUL DAYS”;

- alla Cooperativa Sociale “BEAUTIFUL DAYS”, con sede legale in Vittoria, via Milano n.° 101, quale obbligata in solido;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 13 APR. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



